



TRIBUNALE di LUCCA

Sezione civile – Ufficio Crisi d'impresa e dell'Insolvenza

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giacomo Lucente	Presidente
dott. Giulia Simoni	Giudice Relatore
dott. Cecilia Ciolfi	Giudice

nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. **11/2026**, promosso da **Massimo Bacciardi** (c.f. BCCMSM69C30G628O), in qualità di titolare dell'impresa individuale **IDROTERMO DI BACCIARDI MASSIMO** (partita IVA 01776480467), con sede legale in Pietrasanta (LU), via Delle Iare n. 30 (di seguito anche: «Idrotermo»);

decidendo sul ricorso *ex artt.* 40 e ss. CCII, contenente proposta e piano di concordato preventivo ai sensi degli artt. 84 e ss. CCII, depositato dal suddetto imprenditore individuale unitamente alla società **S.M.S. IMPIANTI S.R.L.** (c.f. 02767290469), con sede legale in Pietrasanta (LU), via delle Iare n. 30 (di seguito anche: «SMS Impianti»);

DECRETO *ex art.* 47 CCII

Rilevato che

In data 30/01/2026 Massimo Bacciardi, nella suddetta qualità, ha depositato domanda ai sensi degli artt. 39, 40 e 44 CCII, chiedendo la concessione del termine per il deposito della proposta e del piano e la conferma delle misure protettive.

Con decreto del 7/02/2026 il giudice designato ha confermato le misure protettive cc.dd. tipiche, per la durata di 60 giorni, ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII.

Con decreto del 9/02/2026, il Tribunale ha concesso il termine, nominato Commissario giudiziale il dott. Alessio Carraro, disposto gli obblighi informativi e ordinato il deposito di €10.000,00 per le spese della procedura; il termine è stato successivamente prorogato con

decreto del 15/04/2026, quando è stata altresì concessa proroga della durata delle misure protettive per ulteriori 60 giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 4, CCII.

In data 9/06/2026, entro il termine assegnato, Massimo Bacciardi e SMS Impianti s.r.l. (di seguito anche: «i ricorrenti» o «i proponenti») hanno depositato ricorso per concordato preventivo in continuità, con la proposta, il piano, l'attestazione ai sensi degli artt. 87, comma 3 e 88 CCII, la proposta di transazione fiscale e la ulteriore documentazione allegata.

La proposta originaria prevedeva la prosecuzione dell'attività in continuità indiretta, dapprima mediante affitto dell'azienda di Idrotermo a SMS Impianti s.r.l. e, dopo l'omologazione, mediante subentro della medesima società quale assuntore del concordato, oltre alla vendita della quota immobiliare del debitore e all'apporto di finanza esterna della comproprietaria (nonché moglie del sig. Bacciardi) Serena Maffei.

Il Commissario giudiziale, con parere del 25/06/2026, ha ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi, completa la documentazione, corretta in linea generale la formazione delle undici classi e non manifestamente inidoneo il piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, segnalando tuttavia l'assenza di un documentato test di sensitività (*«Il sottoscritto specifica tuttavia che non sono stati documentati test di sensitività (worst case), di conseguenza non è stata resa evidente la sostenibilità del piano anche in scenari avversi»*).

Con decreto del 12/07/2026, il Tribunale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, CCII, ha convocato il debitore, rilevando: a) la necessità di integrare il piano con uno stress test e con l'indicazione delle iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi; b) l'assenza di garanzie sui flussi della società assuntrice, anche tenuto conto che si tratta di *new.co*; c) il possibile contrasto dell'affitto d'azienda in favore di SMS Impianti con la disciplina competitiva di cui all'art. 91 CCII.

Al contempo, il Tribunale ha ulteriormente prorogato la durata delle misure protettive fino all'omologazione del concordato, comunque, entro i termini di cui all'art. 8 CCII.

Il giudice designato ai sensi dell'art. 55 CCII, su ricorso del debitore, in via cautelare ai sensi degli artt. 54, comma 2, terzo periodo, e 55, comma 2, CCII, ha ordinato all'INPS e all'INAIL il rilascio in favore di Massimo Bacciardi, in qualità di titolare di Idrotermo, del DURC con attestazione di regolarità, documento che poi stato immediatamente rilasciato da tali enti.

Con memoria autorizzata depositata in data 3/09/2026, i ricorrenti hanno prodotto nuovo piano industriale di SMS Impianti recante il c.d. stress test, scrittura privata recante la rinuncia al compenso dell'amministratore della società assuntrice Sabrina Bacciardi, condizionata all'omologazione del concordato preventivo e alla riduzione dei flussi della continuità nei cinque anni, l'integrazione dell'attestazione e la documentazione relativa alle commesse in corso o destinate ad essere contrattualizzate.

All'udienza dell'11/09/2026 il Collegio ha invitato i proponenti a valutare la prosecuzione dell'attività in continuità diretta fino all'omologazione, in luogo dell'immediato affitto dell'azienda, rinviando la trattazione all'udienza del 25/09/2026.

Con memoria integrativa del 24/09/2026, la proposta è stata modificata prevedendo: la continuità diretta dell'impresa individuale fino alla definitività dell'omologazione; il subentro successivo di SMS Impianti s.r.l. quale assuntore, senza liberazione del debitore fino all'integrale adempimento; l'eliminazione dell'affitto d'azienda; la conferma delle restanti componenti del piano e della struttura delle classi. La modifica determina, secondo il piano industriale rettificato e l'integrazione dell'attestazione, flussi complessivi destinati alla procedura pari a € 176.993,00, con un differenziale positivo di € 5.658,00 rispetto ai flussi della proposta originaria, destinato a incrementare il fondo rischi; l'attivo concordatario complessivo è quindi indicato in € 544.092,01, a fronte di un fabbisogno di € 533.981,52 e di un residuo prudenziale di € 10.110,59. La proposta modificata conserva la suddivisione dei creditori in undici classi votanti e rimodula alcune percentuali e scadenze di soddisfacimento, prevedendo in particolare il pagamento dei creditori interessati entro diciotto mesi dalla definitività dell'omologazione ovvero, se antecedente, entro trenta giorni dall'incasso del saldo prezzo della vendita immobiliare, ferme le specifiche modalità previste per i lavoratori e per i creditori garantiti da terzi.

All'udienza del 25/09/2026, i ricorrenti hanno chiesto che sia dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, mentre il Commissario giudiziale ha espresso un parere positivo sull'idoneità dello stress test prodotto e complessivamente favorevole sulla proposta modificata, evidenziando la possibilità di maggiori flussi in ragione di una minore incidenza dei carichi fiscali e previdenziali. Il Tribunale ha quindi riservato la decisione.

Considerato che

1. Presupposti soggettivi ed oggettivi, competenza e completezza documentale

L'impresa ricorrente esercita attività commerciale (di installazione, manutenzione e riparazione di Impianti idro-termosanitari), supera le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e ha il centro degli interessi principali in Pietrasanta (LU), sicché sussistono la competenza del Tribunale di Lucca e i presupposti soggettivi per l'accesso al concordato preventivo.

Lo stato di crisi emerge dalla documentazione aziendale, dal piano e dall'attestazione.

La documentazione prescritta dagli artt. 39, 87 e 88 CCII risulta depositata e, dopo le integrazioni, idonea a consentire la verifica richiesta dall'art. 47 CCII.

2. Qualificazione della proposta modificata

La proposta modificata, così come quella originaria, configura un concordato in continuità aziendale: diretta fino alla definitività dell'omologazione e, successivamente, indiretta, mediante il subentro di SMS Impianti quale assuntore, senza liberazione di Massimo Bacciardi fino all'integrale adempimento della proposta, a differenza dell'impianto precedente, che prevedeva un accollo liberatorio da parte dell'assuntore, con liberazione immediata del debitore ai sensi dell'art. 119, comma 5, CCII.

La componente liquidatoria rappresentata dalla vendita dell'immobile di cui l'imprenditore è titolare della quota indivisa di $\frac{1}{2}$ della piena proprietà (e di cui la moglie è titolare del residuo 50%, apportato come finanza nuova) non altera la qualificazione complessiva dello strumento, essendo la prosecuzione dell'attività funzionale alla conservazione dei valori aziendali e alla generazione di risorse destinate ai creditori.

L'eliminazione dell'affitto d'azienda nella fase anteriore all'omologazione supera il profilo critico relativo alla possibile applicazione della procedura competitiva, sollevato dal Collegio, ed elide la condizione che, nella proposta originaria, subordinava gli impegni dell'assuntore all'effettivo perfezionamento dell'affitto.

3. Ritualità della proposta

Al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 39, comma 1, CCII e sono state prodotte perizie di stima dell'immobile e dei beni strumentali che appaiono accurate e approfondite, nonché scevre da palesi vizi logici.

È inoltre stata allegata e aggiornata l'attestazione del professionista indipendente dott. Riccardo Sarti ai sensi dell'art. 87, comma 3 e 88 CCII.

In base ai dati disponibili e alle verifiche che è stato possibile compiere, risultano allo stato rispettate le previsioni di cui all'art. 84 CCII:

a) appare correttamente individuato il valore eccedente quello di liquidazione, e cioè il *surplus* concordatario, inteso come differenza tra l'attivo ripartibile nell'ipotesi di concordato e l'importo dell'attivo da destinare alla soddisfazione della massa in ipotesi di liquidazione giudiziale, assumendo cioè la cessazione dell'attività.

Sul punto, l'attestatore ha ritenuto valide le stime effettuate dagli estimatori scelti dai proponenti per la valutazione del patrimonio nell'ottica di immediato realizzo e ha condiviso la prognosi di impossibilità di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa da parte del Curatore ai sensi dell'art. 211 CCII, stante la centralità della figura di Massimo Bacciardi la cui collaborazione, in caso di liquidazione giudiziale, presumibilmente verrebbe meno;

b) la distribuzione dell'attivo appare conforme alle regole del c.d. *absolute priority rule* (APR) per quanto riguarda il valore di liquidazione e del c.d. *relative priority rule* (RPR) quanto alle somme eccedenti il valore di liquidazione, come prescritto dall'art. 84, comma 6, CCII, salvo quanto disposto dal settimo comma per i creditori di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.;

c) la proposta assicura il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale; peraltro, il professionista indipendente ha specificamente attestato, ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII, che il concordato in continuità aziendale «è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, atteso che la prosecuzione dell'attività consente di acquisire alla massa risorse per complessivi euro 291.264 – costituite dai flussi della continuità diretta e indiretta per euro 176.993, dalla finanza esterna per euro 90.000 e dal maggior valore del complesso aziendale rispetto al realizzo atomistico per euro 24.271 – non altrimenti conseguibili, e che nell'alternativa liquidatoria, esaurito il pagamento dei crediti di lavoro e, in misura parziale, dei crediti dei professionisti, gli altri creditori privilegiati e i creditori chirografari non riceverebbero alcun soddisfacimento»;

d) è prevista, per ciascun creditore, un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile: ogni creditore, infatti, riceverà soddisfazione, parziale o totale, del proprio credito a seconda del grado di privilegio o della collocazione chirografaria.

Al riguardo, non appaiono allo stato irragionevoli le conclusioni del professionista indipendente il quale, anche nell'ultima relazione del 24/09/2026, ha attestato, ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII, «che quanto offerto in pagamento ai creditori muniti di

privilegio (Classi I, II, III, IV, V e VI) è superiore, ovvero non inferiore, a quanto sarebbe realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali»; ai sensi del sesto comma dello stesso art. 84, che «il valore di liquidazione del patrimonio, determinato in euro 252.828,01, è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; che il valore eccedente, costituito dai flussi della continuità diretta e indiretta e dal maggior valore rinveniente dal trasferimento del complesso aziendale rispetto al realizzo atomistico, è distribuito in modo che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado, ricevendo tutte le classi chirografarie la medesima percentuale sulle risorse concordatarie, e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, mentre che la finanza esterna di € 90.000 è legittimamente distribuita in deroga alle predette regole».

Si tratta di aspetti che saranno approfonditi dal Commissario giudiziale nella relazione di cui all'art. 105 CCII.

La suddivisione dei creditori in classi appare conforme ai criteri posti dall'art. 85 CCII: la proposta modificata (per un utile raffronto rispetto alla versione originaria si veda la relazione integrativa dell'attestatore dott. Sarti a pagina 4) mantiene una suddivisione in undici classi che sono riportate nella tabella che segue, con le relative percentuali di pagamento.

Classe	Composizione	Valore nominale	Percentuale di soddisfacimento	Fabbisogno / importo previsto	Termini e precisazioni essenziali
I	Creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. con prosecuzione del rapporto di lavoro	€ 175.204,77	100,00%	€ 175.204,77	TFR e ratei al momento dell'effettiva cessazione del rapporto, salva la fruizione; retribuzioni di gennaio 2026 entro 30 giorni dall'omologazione.
II	Quota incapiente dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c. – professionisti storici, professionisti funzionali per il 25% e agenti	€ 32.716,00	25,00%	€ 8.179,00	Entro 18 mesi dalla definitività dell'omologazione, oppure entro 30 giorni dall'incasso del saldo prezzo immobiliare, se antecedente.
III	Creditori degradati per incapacienza del privilegio generale ex art. 2751-bis n. 5 c.c. – artigiani e cooperative	€ 24.798,44	11,00%	€ 2.727,83	Entro 18 mesi dalla definitività dell'omologazione, oppure entro 30 giorni dall'incasso del saldo prezzo

					immobiliare, se antecedente.
IV	Creditori degradati per incapienza del privilegio generale ex artt. 2753 e 2754 c.c. – INPS, INAIL e altri enti previdenziali	€ 27.474,00	10,50%	€ 2.884,77	Trattamento ai sensi dell'art. 88 CCII; pagamento entro 18 mesi dalla definitività dell'omologazione, oppure entro 30 giorni dall'incasso del saldo prezzo immobiliare, se antecedente.
V	Creditori erariali degradati per incapienza dei privilegi ex artt. 2752, commi 1 e 2, e 2758, comma 1, c.c.	€ 70.233,07	9,50%	€ 6.672,14	Trattamento ai sensi dell'art. 88 CCII, al netto delle compensazioni; medesimo termine di 18 mesi o 30 giorni dall'incasso, se antecedente.
VI	Creditori degradati per incapienza del privilegio generale per tributi locali ex art. 2752, ultimo comma, c.c.	€ 1.742,00	9,00%	€ 156,78	Entro 18 mesi dalla definitività dell'omologazione, oppure entro 30 giorni dall'incasso del saldo prezzo immobiliare, se antecedente.
VII	Creditori chirografari tributari e previdenziali ab origine	€ 3.273,00	7,50%	€ 245,48	Trattamento ai sensi dell'art. 88 CCII; pagamento entro 18 mesi dalla definitività dell'omologazione, oppure entro 30 giorni dall'incasso, se antecedente.
VIII	Creditori bancari chirografari per finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche	€ 15.759,94	7,50% a carico del piano; ulteriore 92,50% mediante finanza della garante	€ 15.759,94 complessivi	Il 7,50% è soddisfatto con il realizzo della quota del debitore; il 92,50% con il realizzo dei diritti immobiliari di Serena Maffei. In caso di escussione MCC/SACE, accantonamento del 10,75% sulla quota residua del 92,50%, secondo la proposta.
IX	Creditori fornitori chirografari sotto soglia ex art. 85, comma 3, CCII	€ 26.611,46	7,50%	€ 1.995,86	Entro 18 mesi dalla definitività dell'omologazione, oppure entro 30 giorni dall'incasso del saldo prezzo immobiliare, se antecedente.
X	Altri creditori chirografari	€ 743.155,47	7,50%	€ 55.736,66	Entro 18 mesi dalla definitività dell'omologazione, oppure entro 30 giorni dall'incasso del saldo prezzo immobiliare, se antecedente.
XI	Creditori bancari chirografari garantiti da terzi	€ 77.051,95	7,50% a carico del piano; ulteriore 92,50% mediante finanza della garante	€ 77.051,95 complessivi	Il 7,50% è soddisfatto secondo il piano; il 92,50% a valere sul realizzo dei diritti immobiliari di Serena Maffei, entro 18 mesi dalla definitività dell'omologazione o 30 giorni dall'incasso, se antecedente.

La proposta individua le parti interessate e non interessate e distingue le suddette undici classi secondo la posizione giuridica e l'interesse economico dei creditori, specificando per ciascuna classe l'ammontare, il trattamento e il diritto di voto. I criteri di classamento, già valutati favorevolmente dal Commissario giudiziale e ulteriormente precisati nella memoria integrativa, non appaiono irragionevoli né diretti ad alterare artificiosamente il voto.

Il piano contiene le indicazioni di cui all'art. 87 CCII, anche con riferimento alle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili e alle azioni eventualmente proponibili in caso di apertura della liquidazione giudiziale, ritenute, in estrema sintesi, non percorribili, con una valutazione che il professionista indipendente ha confermato. Anche su questo punto dovrà soffermarsi più ampiamente l'indagine del Commissario giudiziale.

Risulta rispettato il disposto di cui all'art. 88 CCII, essendo stata inviata agli enti impositori e previdenziali proposta di transazione fiscale e contributiva. A tale riguardo il professionista indipendente ha attestato, relativamente ai crediti tributari e contributivi assistiti da privilegio degradati al chirografo per incapienza (Classi IV e V) e ai crediti tributari e contributivi chirografari (Classe VII), che il trattamento proposto, pari rispettivamente al 10,50, al 9,50 e al 7,50 %, è conveniente e comunque non deteriore rispetto a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, nella quale tali crediti non riceverebbero alcun soddisfacimento; che la percentuale offerta ai crediti privilegiati non è inferiore a quella offerta ai creditori con grado di privilegio inferiore; che, avuto riguardo alle risorse concordatarie, il trattamento riservato a tali crediti non è differenziato in senso sfavorevole rispetto a quello più favorevole riservato alle altre classi di creditori chirografari, che ricevono tutte il 7,50 %.

4. Non manifesta inidoneità del piano

Il controllo richiesto in sede di apertura del concordato in continuità riguarda la ritualità della proposta e comporta l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 47 comma 1, lett. b), CCII, soltanto quando il piano sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali; situazione, non ravvisabile nel caso di specie.

Come detto, il valore di liquidazione è indicato in € 252.828,01. Il piano modificato espone un attivo concordatario pari a € 544.092,01 (a fronte di € 538.434,01 del piano iniziale), composto dalla quota immobiliare del debitore, dalle disponibilità liquide, dai crediti verso

clienti ed Erario, dal valore dell'azienda, dai flussi della continuità diretta fino all'omologazione (quantificati in € 21.646, in luogo dell'importo dei canoni di affitto di azienda, pari a € 10.500), dai flussi successivi dell'assuntore e dall'apporto esterno di € 90.000,00. Il fabbisogno è indicato in € 533.981,52, con un margine residuo di € 10.110,49, importo che, come osservato dal Commissario giudiziale in udienza, potrebbe incrementarsi.

Le iniziali carenze del piano quanto all'indicazione delle iniziative da assumere nello scenario c.d. *worst case*, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. i), CCII, sono state colmate mediante la produzione di uno stress test che considera scenari di riduzione dell'utile netto del 15% e del 30% e individua misure correttive sui costi, tra cui la rinuncia al compenso dell'amministratore, il contenimento del lavoro straordinario, il blocco del *turn-over*, il mancato rinnovo dei contratti di lavoro a termine e l'eventuale impiego degli ammortizzatori sociali. La prosecuzione diretta fino all'omologazione, secondo il piano rettificato, determina inoltre maggiori flussi netti per € 5.658,00, destinati prudenzialmente al fondo rischi.

Il piano industriale si fonda su ricavi prospettici inferiori alla media storica indicata dal Commissario giudiziale, sulle commesse in essere e su quelle in corso di definizione (in buona parte documentate: cfr. produzioni allegate alla memoria del 3/09/2026) e prevede una progressiva crescita della marginalità. Questa impostazione appare idonea a resistere nonostante le difficoltà, descritte dalla parte ricorrente, connesse alla sfiducia del ceto bancario verso l'imprenditore Bacciardi; difficoltà che, nella proposta originaria, dovevano essere superate, da subito, con l'affitto di azienda a una società neocostituita e che comunque potranno essere fronteggiate, entro un tempo ragionevole, con il subentro dell'assuntore.

D'altra parte, la continuità diretta consente di mantenere in capo al debitore, fino all'omologazione, i rapporti con i committenti, il personale, il *know-how* e le abilitazioni necessari all'esecuzione delle commesse. Dopo l'omologazione il subentro dell'assuntore è previsto, come sopra rilevato, in forma cumulativa, con permanenza della responsabilità del debitore fino all'integrale adempimento. Il perdurante coinvolgimento operativo di Massimo Bacciardi, inizialmente solo affermato, trova ora un riscontro formale nella proposta di assunzione presso SMS Impianti s.r.l. (doc. 2 allegato alla memoria del

24/09/2026) e mira a preservare la continuità tecnica e commerciale che, per la tipologia di attività imprenditoriale esercitata, costituisce una componente importante.

La circostanza che la società assuntrice sia di recente costituzione e non disponga di uno storico permane quale fattore di rischio, ma non assume, alla luce della modifica della proposta, rilievo tale da rendere il piano manifestamente inidoneo: fino all'omologazione i flussi sono prodotti direttamente dall'impresa ricorrente; per il periodo successivo operano gli impegni cumulativi dell'assuntore, le misure correttive sopra descritte e i fondi rischi.

Il Commissario giudiziale, nel proprio parere, aveva rilevato che *«La complessiva valutazione del risultato di continuità da attribuire ai creditori appare (per quanto possibile desumere in questa fase della procedura) non irragionevole»*, concludendo che *«Sebbene si tratti di una valutazione di natura prognostica, intrinsecamente esposta a margini di incertezza e all'eventuale insorgere di fattori imprevedibili, l'analisi sintetica evidenzia in modo chiaro come la gestione operativa prospettata sia in grado di generare progressivi miglioramenti di margine, tali da garantire nel tempo la sostenibilità del rimborso del debito residuo»*. All'udienza, lo stesso Commissario ha ritenuto attendibili le risultanze dello stress test documentati dai ricorrenti.

Queste osservazioni sono condivise dal Collegio.

Tutti questi elementi, unitamente all'attestazione e alle integrazioni depositate, escludono allo stato una manifesta irrealizzabilità degli obiettivi prefissati, aspetto su cui comunque il Commissario giudiziale vigilerà attentamente e costantemente nel periodo che precede il deposito della relazione ex art. 105 CCII e successivamente.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, sussistono i presupposti per l'apertura del concordato preventivo ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, CCII.

La somma che il debitore deve depositare ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. d), CCII, ulteriore al fondo spese già versato e non inferiore al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, tenuto conto anche delle indicazioni dei proponenti, viene determinata in € 15.000.

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale di Massimo Bacciardi (c.f. BCCMSM69C30G628O), in qualità di titolare dell'impresa individuale IDROTERMO DI BACCIARDI MASSIMO (partita IVA 01776480467), con

sede in Pietrasanta (LU), via Delle Iare n. 30, sulla base della proposta e del piano depositati unitamente a S.M.S. IMPIANTI S.R.L. (c.f. 02767290469), con sede legale in Pietrasanta (LU), via delle Iare n. 30 in data 9/06/2026, come successivamente integrati e modificati;

NOMINA Giudice delegato la dott. Giulia Simoni;

CONFERMA quale Commissario giudiziale il dott. Alessio Carraro dell'ODCEC di Lucca;

FISSA la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori per il giorno **11/01/2027** e la data finale per il giorno **8/02/2027**, precisando che, ai sensi dell'art. 107, comma 8 CCII, il voto deve essere espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al Commissario Giudiziale;

DETERMINA in € 15.000,00, in aggiunta all'importo già versato, l'importo da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla procedura nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto;

DISPONE che il Commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 104, comma 2, CCII, entro il **23/10/2026** provveda a comunicare ai creditori, al rispettivo indirizzo di p.e.c. e, solo in mancanza, a mezzo di raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore il piano e un avviso contenente: 1) la data iniziale e finale del voto dei creditori; 2) la proposta del debitore e le eventuali integrazioni; 3) il decreto di apertura; 4) l'indicazione del proprio indirizzo p.e.c. relativo alla presente procedura, che subito dopo la nomina il medesimo Commissario dovrà altresì comunicare al registro delle imprese; 5) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'indirizzo p.e.c. (oppure un recapito certificato qualificato di cui all'art. 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 7 marzo 2005, n.82) al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al Commissario giudiziale ogni sua eventuale variazione; 6) l'avvertimento che, in caso di omessa indicazione del proprio indirizzo p.e.c. nel termine previsto, ovvero nel caso di mancata consegna del messaggio p.e.c. per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 10, comma 2, CCII, senza ulteriori avvisi;

AVVISA che nella presente procedura (laddove secondo l'attestazione del professionista indipendente la proposta non assicura il pagamento di almeno il 30% dell'ammontare dei

crediti chirografari o del 20% nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata) i creditori possono presentare proposta concorrente a quella del debitore secondo le condizioni e le modalità indicate nell'art. 90 CCII entro 30 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione, e che, a tale fine, possono richiedere informazioni utili al Commissario giudiziale, il quale potrà fornirle, valutata la congruità della richiesta e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza;

AVVISA che le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a 20 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione;

DISPONE che il Commissario giudiziale depositi in cancelleria la propria relazione *ex art.* 105 CCII almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori; copia della relazione è trasmessa dalla cancelleria al pubblico ministero; nel caso in cui siano presentate proposte concorrenti, il Commissario depositerà almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per le votazioni la relazione integrativa ai sensi dell'art. 105 commi 3 e 4 che, nel medesimo termine, comunicherà ai creditori a mezzo posta elettronica certificata; copia della relazione integrativa è trasmessa dalla cancelleria al pubblico ministero; analoga relazione integrativa dovrà essere redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto, relazione che dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata ai creditori con le medesime modalità e nei medesimi termini, nonché trasmessa al pubblico ministero; in ogni caso almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per le votazioni il Commissario deve illustrare la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato; alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi (ciò per ciascuna delle proposte, quella del debitore e quelle concorrenti eventualmente presentate dai creditori), mandando al Commissario di verificare l'esistenza di creditori esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, ovvero i creditori postergati *ex lege* ai sensi degli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c.;

AVVISA che almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a

mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Commissario giudiziale; il Commissario darà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni ricevute informandone il giudice delegato e almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per le votazioni depositerà in cancelleria la propria relazione definitiva e la comunicherà ai creditori, al debitore e agli altri interessati, allegando nuovamente l'elenco, eventualmente rivisto ed emendato, dei creditori legittimati al voto, con l'ammontare dei crediti per cui sono ammessi e informandone il Giudice delegato al fine di consentire a quest'ultimo di adottare, in caso di contestazioni, un formale provvedimento di ammissione al voto da comunicarsi a cura della cancelleria al debitore, al Commissario e ai creditori entro 2 giorni prima della data iniziale delle votazioni;

PRECISA che i suddetti termini non sono soggetti alla sospensione feriale;

DISPONE che il Commissario giudiziale, il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, depositi in cancelleria ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori, con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti, l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti, ed alleghi alla relazione la documentazione relativa all'espressione dei voti;

DISPONE che il Commissario giudiziale, qualora rilevi, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dia avviso ai creditori, avvertendoli che possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'art. 48, comma 1, CCII, per modificare il voto;

DISPONE che il ricorrente metta a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa fare l'annotazione di cui all'art. 103 CCII;

DISPONE che il debitore depositi entro il 20/10/2026 e di seguito ogni trenta giorni una relazione sulla situazione economico- patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

DISPONE che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 25/09/2026 su relazione del giudice dott. Giulia Simoni.

Il Presidente
dott. Giacomo Lucente